



LA DIRIGENTE

- Visto** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;
- Visto** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;
- Visto** il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»*”;
- Visto** che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti*”;
- Vista** l’O.M. n. 88 del 16.05.2024, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- Vista** la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 71491 del 20.05.2024 che regola



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

modalità e termini per la presentazione delle istanze;

Visto il D.D. n. 398 del 09.07.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;

Visti gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 88/2024, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;

Considerato che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 88/2024 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;

Visto l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 88/2024, relativo agli inserimenti con riserva;

Visto l'art. 7, comma 9, dell'O.M. 88/2024, con il quale, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;

Visto l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 88/2024, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;

Visto l'art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 88/2024 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente sul sito internet dell'Ufficio. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto;

Visto il D.D. n. 491 del 06.08.2024, con il quale si è provveduto all'esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi degli artt. 7, comma 9, e 8, comma 6, dell'O.M. 88/2024;

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 88/2024, i docenti, di cui agli allegati elenchi, facenti parte integrante del presente decreto, sono inclusi nelle graduatorie GPS della Provincia di Terni per l'a.s. 2024/2025.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio IV – Ambito Territoriale di Terni

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Gilda Giancipoli

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni
- Agli USR – Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica
- Alle OO.SS.
- Al Sito web e Albo USP